


Edoardo Longo

PRIGIONIERI DI FORCOLANDIA



(2001)



Il testo che qui viene riprodotto e reso pubblico è un esposto disciplinare da me svolto nel 2001 avanti al Ministro della Giustizia Onorevole Roberto Castelli. Esso riguarda una fase preoccupante del potere mondialista che cercava di incastrarsi, attraverso la magistratura, nel tessuto connettivo della città di Pordenone, attorno al 2001. In quell'anno venne scatenata nella mia città una ferocissima **“caccia allo skinhead”** ad opera della procura: Vi era stato un passaggio di consegne dal noto procuratore liberticida Papalia di Verona alla procura della mia città. Pressato dalla opinione pubblica, questi aveva percepito che la sua carriera di “grande inquisitore” antirazzista era al tramonto. Ben precise centrali mondialiste avevano deciso che la centrale di repressione del pensiero politico differenzialista doveva quindi spostarsi da Verona ad altra città del nord-est, più adatta, anche per la presenza di magistrati sul libro paga della lobby ebraico massonica. La scelta, in questi ambienti dietro le quinte, cadde sulla città più idonea alla bisogna : **Pordenone**.

Pretesto per trasformare il palazzo di giustizia di questa città in un **laboratorio totalitario per la repressione del pensiero differenzialista** fu una vicenda di rissa fra estremisti di sinistra e elementi che si volevano ricondurre a tutti i costi al mondo skinhead, che almeno dal 1991 era stato messo all' Indice da parte della lobby mondialista di questa città.

Fu subito caccia alla streghe. La procura di Pordenone cercò di accorparsi tutte le micro-inchieste contro gli skinhead, al fine di trasformarla in una **mega-inchiesta** che ne portasse allo scioglimento e alla demonizzazione del relativo pensiero politico.



Nel quadro di questa violenta azione repressiva di Stato, si inquadra la vicenda di cui si narra nell' ‘esposto qui pubblicato. Venne arrestata una ragazza di appena vent'anni , solo perché skinhead e fidanzata di un giovane pesantemente indagato in detta vicenda. Il giovane venne indagato a causa del suo legale (esponente politico della sinistra !) che stupidamente (o callidamente) nel corso

di una telefonata al suo cliente, intercettata, fece capire che il suo assistito ne sapeva molto, su quella rissa.

La ragazza, che non centrava per nulla, venne indagata, **arrestata e messa in carcere ‘preventivo’ (nel mefitico carcere femminile di Belluno, un vero gulag) solo perché fidanzata dell’ imputato.**

E’ una prassi abietta molto seguita dalla procura di Pordenone, quella di incriminare le persone più vicine agli indagati principali, al solo fine di impedire che esse possano essere testimoni a favore delle persone che i Banditi in Toga giudiziaria vogliono ‘incastrare’ a tutti i costi. Così facendo le malcapitate amiche, fidanzate o mogli si trovano tratte alla sbarra – pur palesemente innocenti – perché non possano aiutare i loro uomini. Alla fine del processo, vengono chiaramente assolte. Ma non avendo potuto dire il vero a favore dei loro uomini coimputati, costoro vengono regolarmente condannati.

Un comportamento processuale schifoso, vero ? Eppure è seguitissimo dalle procure italiana e io stesso a Pordenone ho visto almeno **dieci** casi del genere, fra cui quello della giovane skinhead A ***. E le procure sanno come ricattare gli avvocati affinché non raccontino di questi ‘viziotti’ giudiziari. E conoscono anche molto bene gli argomenti che aiutano i giornalisti a non parlarne mia sulle loro fetide gazzette allineate....

A carico della giovane A ** non c’era nulla . Solo una nota della Digos che la indicava come pericolosissima **Perché aveva dichiarato al telefono (solita telefonata intercettata...) che avrebbe sporto denuncia contro gli accusatori del fidanzato e si sarebbe adoperata a trovare testimoni a suo favore.**

Per queste ragioni, palesemente innocente, venne incarcerata **in cella di sicurezza**. Il testo che riporto è un esposto disciplinare contro le **Toghe Assassine** che a Pordenone la aveva gettata in carcere. E’ un esposto significativo, perché indica come la repressione del dissenso politico sia una prassi per la magistratura italiana che la passa liscia solo perché i mass- media non raccontano alla gente queste schifezze che molti ignorano. Così opera la ‘democratica’ Polizia del Pensiero....

Invito a leggere e a riflettere con attenzione. Per finire, una notazione : riuscii a far scarcerare la giovane A ** dal tribunale della libertà di Trieste. Un caso francamente raro. Ma è una eccezione. Che conferma la regola : orami viviamo in una aperta dittatura, dove le Toghe, miano la libertà dei cittadini non allineati con l’ Usurocrazia internazionale. E, da brava casta totalitaria, dopo il **golpe** degli ultimi anni, ora reclamano **i pieni poteri....**

Pordenone, 20 giugno, 2007.

Edoardo Longo
<http://www.antizog.splinder.com>
longo.e@libero.it

© Copyright Edoardo Longo, 2007.

Studio Legale
Avvocato EDOARDO LONGO
Patrocinante in Cassazione

Viale Libertà, 27 - 33170 - PORDENONE
Tel.: 0434/43170 - Fax: 0434/43130 - cell.: 338/1637425
e-mail: longo.e@libero.it

Pordenone, lì 01 luglio, 2001

Esposto disciplinare inviato
Tramite RaccA/R

Al Ministro di Grazia e Giustizia
Dott. Roberto Castelli

Ill.mo Sig. Ministro,

Le scrivo con la fiducia che la Sua presenza al Ministero e il Suo passato impegno quale esponente di un partito politico che ha conosciuto i morsi della repressione ideologica per mano giudiziaria, possa significare sensibilità al problema della "giustizia ingiusta" che si esprime con le manette ai dissidenti, non importa di quale appartenenza politica, purchè scomodino i "manovratori" di una mondializzazione multirazziale delle nostre terre. In allegato, facente parte integrale del presente esposto, mi permetto di segnalare alla Sua attenzione di Ministro di tutti gli Italiani, anche quelli che, come Lei, si battono contro la distruzione delle identità dei nostri popoli, la grave situazione di illegalità venutasi a creare presso la Procura ed il Tribunale di Pordenone.

I fatti, richiamati nell'allegata memoria, riguardano un caso di repressione giudiziaria del dissenso ed in particolare la misura aberrante della custodia cautelare irrogata **ad una ragazza incensurata di vent'anni.**

- 1) arresto comminato sulla base di una presunta valutazione delle idee politiche che si attribuiscono agli indagati;
- 2) arresto basato sul fatto che la mia assistita si sarebbe premurata a aiutare il fidanzato a difendersi in un altro procedimento politico;
- 3) attentato ai diritti civili costituzionali alla difesa (art. 24 costituzione) per aver ritenuto che cercare testimonianze difensive, avvocati migliori di quelli d'ufficio, controdenunciare i testi d'accusa, cercare l'aiuto di esponenti politici sensibili, sarebbe "attività illecita e pericolosa, degna della custodia cautelare in carcere".

Come potrà valutare acquisendo gli atti in oggetto (richiesta PM e ordinanza GIP), per queste ragioni la sig.ra A *** è stata arrestata! **Il fatto è gravissimo ed è doveroso che il Ministro ne venga prontamente avvertito!**

4) uso illegittimo della legge Mancino per ipotesi attinenti presunti contrasti ideologici e non "razziali".

Con il presente esposto, mi permetto di chiedere il **Suo intervento**, sia attraverso una ispezione presso gli uffici che hanno prodotto simili aberrazioni giuridiche (Digos, Procura della Repubblica, Tribunale penale, sezione Gip), sia attraverso l'instaurazione di procedimenti disciplinari del caso.

Per dovere di completezza, Le segnalo i nomi del Procuratore della Repubblica che ha richiesto l'aberrante misura cautelare, **Dott.ssa Daniela Bartolucci**, e del GIP che l'ha scriteriatamente avallata, **dott. Francesco Spisani**.

Sia a nome della mia assistita sig.na A**** reclusa presso il carcere femminile di Belluno (sulla quale temo vengano fatte pressioni e maltrattamenti psicologici), sia a nome dell'**Associazione Enzo Tortora** che rappresento in zona, sia a nome mio personale Le porgo fin d'ora i più sentiti ringraziamenti per quanto potrà fare nell'aberrante situazione che Le ho evidenziato, in nome di una "giustizia giusta" che non metta in carcere i dissidenti politici.

Con i migliori auguri e cordiali saluti.

Avv. Edoardo Longo

All.: memoria difensiva facente parte integrante del presente esposto.

TRIBUNALE DI PORDENONE

SEZIONE PENALE

GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

MEMORIA DIFENSIVA

Procedimento : N° 5861/2000 N° 3000/01 R. GIP

Indagata: sig.ra A ****

- Il sottoscritto **Avv. Edoardo Longo** di Pordenone, quale difensore fiduciario della sig.ra A****,

espone:

con riferimento alla misura cautelare richiesta irritualmente dal Pubblico Ministero ed avallata con estrema discutibilità dal Gip.

Tale misura risulta essere assolutamente priva di alcuna giustificazione, sia in fatto che in diritto. Né fa fede, fin dall'inizio, l'errata indicazione normativa corretta dal Gip. Se queste sono le premesse giuridiche su cui opera la Procura (con grave danno alla libertà delle persone sottoposte ad indagini), se ne può facilmente dedurre quanto illegittima sia la richiesta e concessa misura in carcere **limitativa in via assoluta della libertà di un cittadino libero di una sedicente repubblica "democratica"**.

La lunga ordinanza del Gip, lungi dal significare ampie motivazioni in tal senso, indica come si sia voluto nascondere dietro la scarsità di elementi giustificativi, la volontà politica **discriminatoria** nei confronti di persone aventi idee politiche di opposizione.

Tali ragioni inducono fortemente a dubitare che il Gip voglia rivedere ed annullare tale misura se non costretto da decisioni di rango giudiziario maggiore, in seguito a tutte le impugnazioni che si renderanno necessarie. Quindi, di fronte ad una evidente pre/giudiziale di ostilità politica, al difensore non resterebbe altro da fare che procedere subito con l'impugnazione delle varie misure. Ciò nonostante, per dovere professionale e confidando che il Gip **melio re perpensa**, voglia revocare la **gravissima** misura interdittiva della libertà personale presa, il sottoscritto ritiene di dedurre le seguenti note difensive.

L'esistenza di una qualsivoglia organizzazione politica è tutta da dimostrare e non può esser data per scontata da nessuno. Inoltre, anche ciò potesse mai esser dimostrato, **del tutto fuorviante ed illegittimo è volerne dedurre, solo da discutibili interpretazioni della ideologia di un gruppo culturale, la non legittimità penale.**

La ricostruzione di polizia svolta sulla presunta ideologia del mondo skinhead, lungi dall'aver dignità scientifica, non può essere avallata dal Gip pari pari senza alcun esame critico. Innanzitutto è troppo comodo "ricalcare" una nota sentenza per attribuire al mondo skin e agli indagati l'appartenenza ad un gruppo giuridicamente ritenuto non lecito. Abbiamo tutti capito che la Digos, PM e Gip hanno ripreso il noto concetto di "razzismo" dedotto da una sentenza della Cassazione, ma gli elementi della stessa, discutibili ed in altro contesto, non sono automaticamente integrabili a carico degli imputati.

Inoltre, senza entrare nel merito di discussioni ideologico/politiche che qui non hanno cittadinanza, ma solo in sede culturale: la razza esiste, come esistono razze con diversi patrimoni genetici: negare ciò è negare l'evidenza scientifica, anche di fronte alle scoperte del DNA recenti. Voler incriminare chi crede alla differenza fra razze vuol dire esporsi al ridicolo. Inoltre, la differenza, implica necessariamente una idea di superiorità che **si noti, non implica il giudizio di discriminazione sul**

carattere "umano" delle varie identità razziali (il solo criterio astrattamente punibile), ma evidentemente dei criteri relativi di superiorità strumentale ad un qualsiasi campo di applicazione, ciò in considerazione delle diversità strutturali delle razze. Io mi sento inferiore ad un negro nel campo della esposizione ai raggi solari, come mi sento inferiore ad una persona alta due metri nel campo sportivo. Ma il fatto che un negro sia più idoneo alla esposizione ai raggi solari ed un atleta a giocare a pallacanestro, non implica che essi debbano essere accusati di razzismo, da chi in certi ambiti non si possa applicare. In termini pratici: definire che una razza ha motivi di superiorità rispetto ad un'altra per certi ambiti, non implica un giudizio **discriminatorio punibile**. Esso è punibile quando esso implica un concetto di **non umanità** di una razza rispetto ad un'altra. **Nessuno degli imputati ha mai affermato che i negri, i marocchini, o altre razze diverse dalla nostra siano razze "non umane"** - Signor giudice, nessuna persona assennata potrebbe affermare che la Rispettabile Razza dei Pigmei d'Africa sia "superiore" alla razza bianca, per esempio, in tutte le attività che richiedono una altezza superiore ai 150 centimetri d'altezza!

Dire che i pigmei sono "inferiori" nello sport è razzismo? Siamo seri e non esprimiamo concetti ideologici egualitarismi che in questa sede **debbono essere cauti, perché è in gioco non un trattato letterario, ma la libertà delle persone e l'art. 21 della carta costituzionale che garantisce il diritto di espressione! Ma se i "pigmei" (rispettabile razza) non sarebbero neppure giudicati "abili" per l'arruolamento alla leva nell'esercito italiano, vogliamo mandare in galera dei cittadini? Vogliamo mandare in galera anche lo stato maggiore dell'esercito italiano** **occe stabilisce dei criteri biologici per l'arruolamento alle armi?**

Tali valutazioni ideologiche, discutibili anche sotto il profilo del buon senso, non possono essere addotte a motivo giuridico di misure limitative della libertà personale.

Come pure l'aspetto esteriore degli "skin" = volerli condannare per il solo fatto dell'abbigliamento che portano è sì razzismo discriminatorio, ideologico ed anche razzismo vero e proprio.

Inoltre, non è ascrivibile all'imputata alcuna espressione o giudizio di natura razzista, essendo noto, invece, che l'ideologia politica del mondo giovanile di destra radicale esprime preoccupazione per l'immigrazione che devasta l'identità nazionale: è un concetto ammesso dalla legge perché a tutela della propria identità soffocata da quella altrui, mediante l'immigrazione. Le confusioni concettuali sono foriere di pessimo diritto

Del pari infondato è il voler imputare la sig.ra A***** per gli episodi definiti nell'ordinanza "Gatanegra" e "Tavano" - Non solo non vi è prova alcuna di responsabilità, ma si rileva come in astratto **le differenze di idee politiche non configurino "discriminazione razziale"!**

Mi permetta, sig. Giudice: Lei denota una certa errata applicazione dei criteri cautelari richiamati alla Legge "Mancino": anche la ipotizzata antipatia ideologica fra l'imputata (dalle idee di destra) e i personaggi richiamati alle voci "Gatanegra" e "Tavano" (dalle idee di sinistra), **non è afferente a discriminazioni di ambito "razziale" perché vivaddio, non credo che gli esponenti di tali circoli sovversivi siano di "colore" o mediorientali!** Sono Italiani, no? E allora, cosa centra la legge "antirazzismo"? E' evidente che non ci si trova di fronte ad elementi d'accusa, per altro infondati, che possano motivare una grave misura cautelare quale la **segregazione in carcere** sulla base di inapplicabili leggi "antirazzismo" -

Violazione del diritto alla difesa -

Con riferimento al capo 3.2 inerente la propria assistita (pag. 15) ritiene il sottoscritto difensore che il GIP non abbia ben riflettuto sul significato della misura che è stata presa. Non è ammissibile in nessun ordinamento civile che una persona finisca in carcere per essersi attivata alla difesa del proprio fidanzato e/o di altre persone: dire che una persona è pericolosa perché vuole cercare testimoni a discarico (come si permetta qualcuno di asserire che sarebbero falsi, è fatto gravissimo e intimidazione ai diritti alla difesa garantiti dalla Costituzione), vuole controdenunciare i testi d'accusa (prassi normalissima, lecita, in specie di fronte ad accusatori prezzolati), vuole contattare esponenti politici è un fatto gravissimo ed un attentato ai diritti civili e di difesa di un cittadino. Voler imputare come elemento d'accusa per una misura cautelare personale il fatto che un cittadino voglia aiutare altri a difendersi meglio che con sciatte difese d'ufficio tanto comode alle Procure, è un fatto di una gravità inaudita che desta raccapriccio e che non può passare inosservato. Anche sotto i profili disciplinari di chi lo ha affermato, **per mandare in galera una ragazza di vent'anni, non può essere ritenuto ammissibile in uno stato di diritto.**

Altro fatto che non è ammissibile per una misura così grave, è il fatto di aver addotto delle affermazioni esasperate, telefoniche, umanamente comprensibili, quali motivi di custodia cautelare. Impregiudicata **ogni denuncia per diffamazione ed abuso d'ufficio nei confronti della Digos (vuole arrestare anche me, signor Giudice? E' divenuto reato anche il "prospettare querele per fatti lesivi alla propria dignità civile"?) per le intercettazioni telefoniche e le presunte autorizzazioni giudiziarie su cui ci si riserva approfondito esame con ogni conseguente tutela: tramite testimoni, atti di querela ed attivazione in Parlamento. Mi vuole arrestare, signor Giudice? Sono le stesse espressioni sulla base delle quali Lei ha mandato in galera la signa A*****)** è noto a chiunque abbia un po' di esperienza forense e giudiziaria che un imputato o un parente di un imputato si lascia andare quanto meno, nel privato degli studi o delle conversazioni fra amici, a delle espressioni quanto meno irraguardose ed esuberanti nei confronti di chi lo inquisisce: addurre delle espressioni irate o arrabbiate verso chi inquisisce dei parenti, degli amici o delle persone care come elemento di pericolosità da galera, significa dare peso ad espressioni che, in tal contesto non hanno nessuna valenza di pericolosità, perché comuni in casi di ogni procedimento a carico di persone care. In tutti gli studi si assistono ad espressioni di **legittima disistima** nei confronti di chi processa persone care o se stessi! Vorrebbe dire arrestare tutti gli imputati che si arrabbiano per essere processati, o tutti i parenti di imputati, che si arrabbiano con chi processa i propri cari! A questo punto, mi chiedo io chi sia pericoloso in questo contesto e vada arrestato E dato che ci siamo, arrestiamo anche tutti gli avvocati (non quelli d'ufficio) che sovente si arrabbiano verso le soperchieri degli inquirenti. Anch'io mi arrabbio, sovente: vuole arrestare anche me, signor Giudice? Guardi, che anch'io mi arrabbio di fronte agli eccessi inquisitori che colpiscono persone a me care (come tutti gli esseri umani che hanno un cuore !!), anch'io non nutro sentimenti di considerazione verso gli immigrati clandestini e no, anch'io penso che l'ereditaria genetica sia una realtà (sono calvo come mio padre ed ho la pelle bianca come i miei genitori? Un caso della sorte? Potevo nascere negro? Oppure **una eredità genetica che determina caratteristiche biologiche e culturali?**) - A questo punto, gli stessi motivi per cui Lei ha sbattuto in carcere la sig.na D*****, sarebbero sufficienti per sbattere in galera anche **questo difensore**. E magari anche i **genitori** della mia assistita, che stia pur certo, non nutrono sentimenti di simpatia nei suoi riguardi. E se **Lei non lo avesse già fatto, anche il fidanzato della sig.na A*****, e magari un 50% della popolazione italiana che condivide gli stessi sentimenti che Lei ha addotto come ragione di "pericolosità"** -
L'interdizione al colloquio col difensore è stata una misura **terroristica**.

In conclusione alcune riflessioni: ai sensi di legge la misura cautelare deve essere seriamente motivata: **Non è stata presa in nessuna considerazione che la mia assistita è incensurata. Che l'imputazione "razziale" non ha alcun fondamento - Che la A***** non ha mai commesso reati con uso di armi e quindi ogni ipotesi di "recidivazione" è insensata.**

Che, pur essendo la D*** assolutamente priva di ogni responsabilità penale, mai Le potrebbe essere comminata pena non ricompresa nell'ambito di concessione della condizionale, essendo anche incensurata. Che pertanto, ai sensi dell'art. 274 CPP c) e 275 N° 2 BIS non poteva essere irrogata la gravissima sanzione inflitta.**

Che la D***lavora, con buona e proficua condotta e che rischia di perdere il lavoro a causa di tale misura cautelare. Che sul lavoro è sempre stata corretta e quindi è persona affidabile e matura.**

Pertanto, il sottoscritto,

FORMULA LE SEGUENTI CONCLUSIONI:

- 1) revocarsi la misura cautelare in oggetto perché priva di qualsiasi legittimazione -
- 2) in via meramente subordinata, sostituirsi la misura cautelare in oggetto, con la misura degli arresti domiciliari presso i genitori, presso la loro abitazione, facoltizzando l'indagata allo svolgimento del lavoro, con le misure di controllo compatibili con gli arresti domiciliari e lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Pordenone, lì 01 luglio, 2001 -

Avv. Edoardo Longo